

TI_GERICHTE 15.2024.59 vom 2. Oktober 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.59

FR: TI_GERICHTE 15.2024.59 du 2 octobre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.59 del 2 ottobre 2024

Regeste

Minimo di esistenza. Obbligo del debitore di assistenza del coniuge al mantenimento del figliastro che convive con loro in Italia. Diritto applicabile. Richieste esorbitanti del resistente. Multa disciplinare

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

E. 3

Nel ricorso, RI 1 espone di essere, con PI 1, sua ex moglie, genitore di PI 6, ma di convivere attualmente con PI 3, sua nuova moglie, e PI 4, figlio di lei e di PI

E. 3.2

Nella fattispecie, RI 1 fonda la sua argomentazione su disposizioni di diritto svizzero, ovvero gli art. 277 cpv. 2 e 278 cpv. 2 CC. Poiché PI 3, PI 4 (del 2008) e PI 6 (del 1999) hanno pacificamente la dimora abituale in Italia, la questione dell'eventuale esistenza di obblighi di assistenza dell'insorgente verso la moglie nell'adempimento del dovere di mantenimento del figliastro, come pure della cessazione di quello nei confronti del proprio figlio, è disciplinata dal diritto italiano (sopra consid. 3.1). Siccome la lite verte su pretese patrimoniali, spettava al ricorrente dimostrare il contenuto di tale diritto in merito al suo preteso obbligo di assistenza verso il figliastro (art. 1

E. 3.3

Per abbondanza, va rilevato che l'esito del giudizio odierno non muterebbe neppure se l'obbligo d'assistenza fatto valere dal ricorrente fosse retto dal diritto svizzero. Infatti, il dovere di assistenza del patrigno è solo sussidiario rispetto all'obbligo di mantenimento dei

genitori verso i propri figli (sentenza del Tribunale federale 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2.1; DTF 120 II 285 consid. 2b) e vi si può fare capo soltanto nella misura in cui le risorse dei genitori siano insufficienti, il fabbisogno minimo del patrigno e dei suoi figli sia coperto e l'importo del contributo non sia superiore a quello che sarebbe stato senza il nuovo matrimonio (sentenze del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2, e della CEF 15.2015.8 dell'11 maggio 2015, consid. 6.1). Ora, nel caso in esame il ricorrente non ha comprovato che il padre di PI 4 non sia in grado, in base alla sua situazione personale ed economica, di assumere (almeno) la metà dei costi di mantenimento del figlio, oltre alle "spese sportive" e alla partecipazione alle "spese mediche straordinarie", ch'egli ha dichiarato di assumere secondo gli accordi bonari pattuiti con la madre (doc. E accluso al ricorso), accordi che sono però inopponibili al ricorrente, il quale non può, a scapito dei suoi creditori (in particolare del proprio figlio per gli alimenti posti in esecuzione, v. sentenza SO. _____ del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, dell'8 marzo 2024, pag. 2), assumersi un obbligo di cui non è tenuto per legge. Anche sotto questo profilo il ricorso andrebbe dunque respinto.

4. Con le osservazioni al ricorso e gli eventuali atti successivi (replica, duplice ecc.), le parti interessate possono chiedere unicamente di accoglierlo, respingerlo o dichiararlo irricevibile, nient'altro (sentenza della CEF 15.2022.51 del 7 ottobre 2022, consid. 7 e i rinvii). Le richieste di PI 1 relative all'accertamento dei redditi del ricorrente e dell'attuale moglie, e a voci del minimo esistenziale diverse da quella contestata nel ricorso, sono pertanto irricevibili nella misura in cui dovessero tendere a ottenere il pignoramento di altri redditi di quelli accertati dall'UE o a ridurre il minimo esistenziale da esso stabilito, richieste che l'escutente avrebbe dovuto semmai far valere con un ricorso tempestivo entro dieci giorni dalla ricezione della decisione di pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nelle sue osservazioni, l'UE ha del resto rettificamente rilevato che il pignoramento non può vertere su altri beni di quello sequestrato, ovvero il salario che RI 1 percepisce dalla PI 2, visto ch'egli è domiciliato all'estero e che l'esecuzione è stata promossa al foro del sequestro (art. 52 LEF; cfr. DTF 115 III 36; sentenza della CEF 15.2012.109 dell'8 ottobre 2012). Anche la domanda di risarcimento per torto morale o di compensazione di un "anno perso inutilmente e per unica colpa del sig. RI 1, che si è ostinato a dilungare la fase di riscossione" esulano dall'oggetto della procedura di ricorso e, comunque sia, dovrebbe essere proposta davanti al giudice civile e non all'autorità di vigilanza.

5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Non si giustifica d'altronde, come invece richiesto dall'escutente, infliggere al ricorrente una multa per ricorso interposto in mala fede o in modo temerario giusta l'art. 20 a cpv. 2 n. 5, 2° periodo LEF, perché in astratto la tesi del ricorrente non era insostenibile, anche se poi non è riuscito a dimostrarne i presupposti. Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – MLAW PA 1 c/o RA 1, _____, _____; – PI 1, _____, IT – _____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II

presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 5

Egli rammenta in primo luogo che giusta l'art. 278 cpv. 2 CC un coniuge ha l'obbligo di assistere, e dunque di mantenere, non solo l'altro coniuge, ma anche suo figlio (cioè il figliastro), ancorché tale obbligo indiretto sia sussidiario rispetto all'obbligo di mantenimento dell'altro genitore del figliastro. Al riguardo, rileva che PI 5 ha dichiarato di provvedere al mantenimento del figlio PI 4 unicamente per quanto riguarda le spese sportive e le spese mediche straordinarie. Critica quindi la decisione dell'UE d'imputare a PI 5 la metà del supplemento per figlio, computando nel suo minimo vitale solo l'altra metà, di fr. 240.–. Af ferma infatti che in Italia, ove PI 5 vive, il sistema sanitario è finanziato tramite la fiscalità generale, sicché l'importo per le spese mediche straordinarie è necessariamente modesto, e asserisce che le spese sportive non sono comprese nel supplemento per figli, sicché esse sono irrilevanti ai fini della ripartizione di quest'ultimo tra i genitori. Il ricorrente ne deduce che PI 5 spende ben poco per il mantenimento di PI 6, a cui egli sostiene invece di provvedere in maniera completa, come prevede la legge. In secondo luogo, RI 1 ricorda che in base all'art. 277 cpv. 2 CC l'obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio cessa quando quest'ultimo ha conseguito una formazione adeguata, purché egli s'impegni negli studi. In merito, fa notare che suo figlio PI 6 è ormai venticinquenne, ma non segue alcuna formazione e dimostra scarso impegno negli studi, mentre PI 4 è attualmente agli studi. Ne conclude che il suo salario deve poter essere utilizzato per coprire il completo fabbisogno del figliastro. Chiede in conclusione la riforma del provvedimento impugnato, nel senso di aumentare a fr. 480.– il supplemento per figlio.

3.1 Giusta l'art. 30 a LEF, le disposizioni della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291) si applicano anche nella procedura esecutiva disciplinata dalla LEF. In virtù degli art. 49 e 83 cpv. 1 LDIP, l'obbligo di mantenimento tra coniugi come tra genitori e figlio è pertanto regolato dalla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.01), secondo la quale alle obbligazioni alimentari è applicabile il diritto dello Stato in cui il creditore ha la dimora abituale (art. 4 § 1).

E. 6

cpv. 1, 3° periodo LDIP), e ciò anche senza esservi invitato dall'autorità di vigilanza, poiché si poteva ragionevolmente pretendere che adempisse spontaneamente tale incombenza, dal momento che è patrocinato da un praticante legale. Non avendo egli dato seguito al proprio obbligo, la Camera non deve applicare il diritto svizzero, bensì respingere il ricorso in assenza di prova del carattere indispensabile, nel senso dell'art. 93 LEF, di un obbligo di assistenza del ricorrente più esteso di quello (dimezzato) riconosciuto dall'UE (per analogia con quanto ammesso nella procedura di rigetto dell'opposizione: DTF 145 III 217 consid. 6.1; sentenza della CEF 14.2021.176 del 13 maggio 2022 consid. 6.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.